



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO TERRACINA**

**ORDINANZA N° 20 /2020**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Emilia Denaro, Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Terracina,

**VISTO** il Decreto Ministeriale in data 08/06/1987, recante "Regolamento dell'accesso nelle zone portuali ed Aree Demaniali Marittime";

**VISTO** il dispaccio n° 5201696 in data 14 aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che individua nell'Autorità Marittima l'ente preposto ad adottare i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione in ambito portuale;

**VISTI** i dispacci n° 031598 e 82/31052 rispettivamente in data 28 ottobre 1991 ed in data 02 luglio 1996 dell'Ispettorato Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recanti disposizioni sulla sicurezza portuale e sulla disciplina della circolazione delle autovetture dei porti;

**VISTO** il dispaccio n° 5200428 in data 30 gennaio 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti relativo al rilascio delle autorizzazioni di accesso in porto a persone ed a veicoli che svolgono attività o hanno la sede di lavoro in ambito portuale;

**VISTO** il Capitolo XI – 2 della Convenzione Internazionale Solas 74/84 recante misure speciali per migliorare la sicurezza marittima;

**VISTO** il Codice ISPS (International Ship and Port facility Security Code) Ed 2003, come emendato;

**VISTA** la circolare titolo "PORT SECURITY" n° 01 in data 07 aprile 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento della Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed Aereo – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima – applicazione dell'ISPS Code agli impianti portuali";

**VISTO** il decreto legislativo n° 285 in data 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'Art. 6.7 concernente il potere del Comandante del Porto, Capo del Circondario Marittimo di disciplinare con Ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;

**VISTI** gli Artt n° 98 comma 1 lett. c) ed i) e n°104 comma1 lett. q) decreto legislativo n°112/98;

**VISTO** l'Art 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione;

**VISTO** l'Art 9 comma 2 della legge n° 88/2001;

**VISTA** la Circolare n° 38 protocollo 14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – recante il "Il riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di Funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di viabilità in ambito portuale";

**VISTE** le proprie ordinanze n° 96/2013 (viabilità in ambito portuale di Terracina), n° 30/2003 (viabilità comune in ambito portuale di Terracina), n° 20/2017 e n° 28/2018 (divieto di sosta e fermata presso il perimetro dello stabile in concessione all'ANMI di Terracina) e n° 79/2015 (viabilità presso via della Batteria del Comune di Terracina)

**VISTI** gli Artt 17, 30, 68, 81 e 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata) e 1174 (inosservanza di norme di polizia) del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione;

**VISTI** gli esiti del **tavolo tecnico – operativo del 26.02.2020** tenutosi alla presenza dei rappresentanti delle Compagnie di Navigazioni e degli operatori iscritti all'art 68 cod. nav. per il servizio di Parking and go in ambito portuale, oltre che del Dirigente al Demanio del Comune di Terracina;

**VISTI** gli esiti del **tavolo tecnico – operativo del 01.06.2020** tenutosi alla presenza dei rappresentanti delle Compagnie di Navigazioni, del Comandante della Polizia Locale di Comune di Terracina e dei rappresentanti delle Associazioni di Protezione Civile operanti sul territorio comunale di Terracina;

**VISTA** la lettera della Navigazione Libera del Golfo dello scorso 28.05.2020 con il quale suggerisce accorgimenti per migliorare gli standard di sicurezza in relazione alle misure di contenimento del COVID-19;

**CONSIDERATA** la richiesta da parte delle compagnie di navigazione di disciplinare la circolazione veicolare all'interno dell'area operativa di imbarco al fine di consentire il corretto adempimento delle misure di contenimento del COVID-19 vigenti;

**RITENUTO** opportuno emanare prescrizioni a tutela della sicurezza della pubblica incolumità in area portuale al fine di fornire gli spazi necessari per consentire alle Compagnie di navigazione di attuare le previste procedure di imbarco a tutela altresì delle vigenti normative per il contenimento del COVID-19;

**PREMESSO** che per l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e pedoni, in ambiti portuali si impone l'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza e di quelle soprarichiamate, e che i frequentatori dovranno adottare ogni precauzione e cautela per prevenire incidenti a persone e cose tenendo in debita considerazione le molteplici attività che si svolgono e la particolare esposizione agli elementi meteo-marini che può essere causa di malfunzionamento/deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, di danni al selciato ed al piano di calpestio;

#### **RENDE NOTO**

In via transitoria ed al fine di consentire il necessario approntamento delle procedure da parte delle Compagnie di navigazione per l'attuazione delle misure di contenimento del COVID-19 nel porto di Terracina,

#### **ORDINA**

##### **Art. 1**

Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, in concomitanza con le operazioni di imbarco\sbordo passeggeri, tutti i giorni **dalle ore 07:30 alle ore 09:30 e dalle ore 19:00 alle ore 20:30**, nell'area di imbarco di Piazzale Bergamini del porto di Terracina, area operativa esclusa dalla viabilità comune, l'accesso veicolare nella rotatoria, di cui alla planimetria allegata all'Ordinanza n. 96/2013, è consentito solo ai veicoli muniti di idoneo titolo di viaggio per l'imbarco sulle unità in partenza verso l'arcipelago pontino.



E' vietato il transito, la sosta e la fermata di qualsiasi altro tipo di veicolo fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pubblica sicurezza e per quelli espressamente autorizzati dalla scrivente Autorità Marittima.

#### Art. 2

La sicurezza delle operazioni di imbarco dei passeggeri dovrà essere garantita dal personale dipendente delle Compagnie di navigazione utilizzatori dello scalo di Terracina.

#### Art. 3

Negli ambiti portuali, fatto salvo quelli espressamente autorizzati dalla scrivente Autorità Marittima, la sosta all'interno dei parcheggi disciplinati nell'ordinanza n°96/2013, è consentita per un massimo di 60 minuti.

Esclusivamente all'interno dell'area adiacente all'immobile EX – SEP, **dalle ore 07:30 alle ore 09:30 e dalle ore 19:00 alle ore 20:30**, è consentito lo svolgimento del Servizio di *Car Valet*, alle ditte/società autorizzate ex art 68 C.N. a condizione che le auto prese in consegna vengano rimosse entro gli orari di partenza della nave e non riconsegnate in porto, prediligendo i servizi di navetta da e verso le autorimesse.

In concomitanza di tale servizio, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 dei giorni feriali e festivi è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

#### Art. 4

La circolazione dei veicoli nell'ambito portuale avviene a proprio rischio e comunque sotto la responsabilità dei rispettivi conducenti, che sono consapevoli delle attività eseguite negli spazi portuali, anche in relazione alla presenza di carichi sospesi e alla circolazione di mezzi speciali e fuori sagoma e che pertanto devono assumere ogni precauzione e cautela per prevenire ed impedire incidenti alle persone ed alle cose.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina si intende manlevato da responsabilità per danni e persone e/o cose comunque derivanti dalla circolazione suddetta.

#### Art. 5

Eventuali deroghe necessarie per esigenze particolari, o non contemplate dalla presente Ordinanza, saranno rilasciate da questa Autorità marittima con proprio motivato provvedimento. Per quanto non espressamente previsto dalla presente, si rimanda all'Ordinanza di viabilità n° 96/2013 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

#### Art. 6

I contravventori al presente provvedimento saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e, ove applicabile, ai sensi del Nuovo Codice della Strada e saranno, altresì, ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni alle persone e/o cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

#### Art. 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo dell'ufficio;
- inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/terraccina](http://www.guardiacostiera.gov.it/terraccina);
- opportuna diffusione alle altre Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo ed alle forze dell'Ordine presenti nel territorio del Circondario Marittimo di Terracina;
- inoltre ai principali quotidiani a tiratura locale.

Terracina, 09 GIU. 2020

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Emilia DENARO